



CRITERI GENERALI in materia di investimento dell'ENPAP*

Articolo 1 **Premessa**

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera c) dello Statuto e degli articoli 4.1, lettere a) e b), e 7.2 del “Regolamento di gestione del Patrimonio dell'ENPAP”, l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), nell'attuazione del processo di investimento delle risorse finanziarie, adotta i criteri generali in materia di investimento definiti dalle successive disposizioni.

Articolo 2 **Strategia di investimento**

La strategia di investimento, nel rispetto dei limiti normativi in vigore, è orientata ai seguenti principi:

- a. coerenza con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti. In tale ambito, l'Ente privilegia gli strumenti finanziari con basso grado di rischio;
- b. investimento del patrimonio mobiliare in misura prevalente su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, caratterizzati da elevata trasparenza e liquidabilità. A tal fine, l'investimento in immobili, strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA) mobiliari e immobiliari, compresi i fondi chiusi, è complessivamente contenuto entro il limite del 35 per cento del totale delle disponibilità complessive dell'Ente;

* Delibera del Consiglio di indirizzo generale n. 20 del 24 novembre 2018

- c. investimento prevalentemente in Euro, contenendo l'esposizione valutaria, al netto delle coperture, entro il 30% delle disponibilità;
- d. collocazione delle eventuali temporanee giacenze, in attesa di essere investite, in operazioni a breve termine (quali, a titolo meramente esemplificativo i depositi in conto corrente, i Pronti contro Termine, i Time Deposit e i fondi monetari), con primarie controparti di mercato, alle migliori condizioni e secondo un principio di diversificazione del rischio;
- e. valutazione, singolarmente e caso per caso, con riferimento ai costi/opportunità di una pronta dismissione, dell'eventuale mantenimento in portafoglio degli investimenti, che non abbiano (se già presenti), ovvero perdano, le caratteristiche specificate.

Articolo 3

Universo delle attività investibili

1 - Investimenti mobiliari

Nell'implementazione della strategia di investimento sono utilizzate entrambe le tipologie formali di gestione finanziaria, ovvero sia la gestione diretta che indiretta.

- a. Nella gestione indiretta l'Ente affida ad una controparte terza un mandato discrezionale di gestione con obiettivo di rendimento e di rischio, anche relativamente ad un benchmark finanziario.
- b. La gestione diretta comprende tutte le formule diverse dalla gestione indiretta e si estrinseca nell'acquisto di strumenti finanziari appartenenti alle seguenti classi di attività:
 - 1. strumenti del mercato monetario (depositi liberi e vincolati, pronti contro termine, time deposit, altri prodotti);
 - 2. titoli obbligazionari con emittenti governativi o soprannazionali;
 - 3. altri titoli obbligazionari, con un rating minimo dell'emittente pari ad *investment grade*;
 - 4. azioni o quote di partecipazione al capitale di banche centrali o di altri organismi soprannazionali dell'area euro;
 - 5. prodotti assicurativi e finanziari a capitale garantito, con un rating minimo dell'emittente pari ad *investment grade*;
 - 6. strumenti collettivi di investimento (anche dedicati), aperti o chiusi, gestiti da asset manager specializzati negli investimenti tradizionali o alternativi;
 - 7. strumenti finanziari c.d. "*pay by result*" ad impatto sociale;
 - 8. contratti di finanza derivata e altri strumenti volti esclusivamente alla copertura o alla gestione dei rischi di investimento (mercato, tasso, cambio, ecc.), prediligendo l'utilizzo di strumenti di copertura trasparenti e liquidi;
 - 9. altri strumenti finanziari, anche alternativi, consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali.

2 - Investimenti immobiliari

Gli investimenti immobiliari rappresentano una quota massima sul patrimonio complessivo pari al 20%.

Gli investimenti in tale classe di attività sono effettuati prevalentemente attraverso fondi immobiliari, riservati ad investitori istituzionali, con redditività attesa in linea con il target stabilito dall'Ente.

Gli investimenti effettuati in via residuale consistono nell'acquisto diretto di unità immobiliari, a condizione che:

- i. forniscano una redditività, al netto di imposte ed oneri gestionali, in linea con il target stabilito dall'Ente;
- ii. la complessità della gestione sia coerente con la struttura organizzativa dell'Ente.

Articolo 4

Revisione dei criteri

I criteri generali in materia di investimento sono soggetti a revisione triennale.